

# Il Consenso Informato

di Luciano  
Piacente  
avvocato

*Ogni  
trattamento  
sanitario,  
necessita di  
preventivo  
consenso  
del paziente*

O rmai deve ritenersi tramontata la stagione del “paternalismo medico” in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell’esercizio della professione, legittimato ad ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente, ed a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto.

Ogni trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso del paziente. Il medico ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili.

Tali informazioni sono condizioni indispensabili per la validità del consenso del paziente al trattamento, senza il quale ogni intervento sarebbe impedito al sanitario tanto dall’art. 32 della Costituzione (a norma del quale nessuno può

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’art. 13 (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferi-

mento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), nonché da specifiche disposizioni legislative dove viene esclusa la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

**Il consenso che legittima il trattamento terapeutico deve essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione completa dei possibili effetti negativi dell’intervento sanitario ed anche delle possibili controindicazioni e i diversi trattamenti medici alternativi percorribili per la risoluzione del problema.**

**Il trattamento terapeutico comprende “gli interventi con lo scopo di prevenzione, di diagnosi, di terapia, di rieducazione o di ricerca”**

Il medico deve quindi informare il paziente circa:

- le sue condizioni: diagnosi e prognosi;
- il trattamento proposto;
- il decorso post-operatorio previsto ed i possibili problemi di recupero;
- i potenziali benefici e i possibili inconvenienti (complicanze) del trattamento proposto;
- le alternative rispetto al trattamento proposto;
- le probabilità di successo del trattamento proposto;
- i deficit organizzativi della struttura ospedaliera, anche in relazione alle possibili complicanze;
- i possibili esiti del non trattamento: le conseguenze (evoluzione, complicanze) della patologia nell’ipotesi di rifiuto del trattamento proposto.

**Sussiste il diritto del paziente all’informazione in termini comprensibili e il corrispondente dovere del medico di dare completa informazione al paziente in conformità alla sua volontà.**

Il consenso, quindi, deve essere frutto di una relazione interpersonale col paziente in base ad una informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di cono-



scenza del medesimo. Esso non è dunque un atto puramente formale e burocratico ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in un atto lecito, fonte appunto di responsabilità.

In carenza dell'informazione sorgerà la responsabilità del medico (e della struttura in cui opera) per violazione dell'obbligo del consenso informato.

La responsabilità per omesso inadempimento dell'obbligo di informazione sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole allorché l'esecuzione del trattamento leda la salute o l'integrità fisica del paziente.

La recente giurisprudenza ha stabilito che anche in caso della sola violazione del diritto all'autodeterminazione, ovvero anche in mancanza della consequenziale lesione alla salute, può scaturire la risarcibilità del danno, ogni volta siano configurabili sofferenze di apprezzabile gravità che siano derivate dal trattamento sanitario e che non siano state adeguatamente prospettate dal medico, in funzione di una scelta consapevole del paziente.

**Parallelamente al diritto di sapere, al fine di prestare il consenso informato, è enunciato altresì "il diritto di non sapere".**

Per ragioni personali, il paziente può desiderare di non conoscere alcuni elementi riguardanti la propria salute. Tale volontà deve essere rispettata. L'esercizio da parte del paziente del suo diritto a non conoscere questa o quella informazione sulla propria salute non è considerato come un ostacolo alla validità del suo consenso per un intervento.

**Se la volontà del paziente di non essere informato deve essere rispettata, ciò non esime tuttavia dalla necessità di**



#### **ricercare il consenso all'intervento proposto al paziente.**

Pertanto il paziente può rifiutare in tutto o in parte di essere informato ma ciò ovviamente non esime il medico dall'acquisire comunque il consenso del paziente all'atto medico e questa circostanza deve essere annotata nel modulo di consenso.

#### **Il paziente può delegare per il suo diritto all'informazione altra persona e questa volontà, documentata, dovrà essere rispettata.**

Quindi il diritto all'informazione può essere esercitato anche indicando alla struttura sanitaria la persona alla quale devono essere fornite le informazioni relative all'atto medico.

#### **Esiste il diritto del paziente al rifiuto di cure?**

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla libertà di curarsi liberamente espressa dalla persona. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarlo e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

**La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso?**

La revoca può essere effettuata in ogni momento e deve essere rispettata dopo che il paziente sia stato perfettamente informato delle conseguenze. Questo principio non significa tuttavia che, per esempio, il ritiro del consenso da parte del paziente durante una operazione debba essere sempre rispettato. Le norme e gli obblighi professionali nonché le regole di comportamento applicabili alla fattispecie possono obbligare il medico a proseguire l'intervento, per evitare una grave messa in pericolo della salute dell'interessato.

**Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria**

Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con la sua età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del rappresentante legale; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Un trattamento può essere praticato ad una persona incapace di prestare consenso solo se gliene derivi un beneficio diretto. Quando, per legge, un minore non ha la capacità di acconsentire ad un trattamento, quest'ultimo non può essere praticato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organismo designati dalla legge. Il parere del minore è considerato elemento determinante in funzione dell'età e del suo livello di maturità. Quando un maggiorenne è per legge, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo analogo, incapace di acconsentire ad un trattamento, quest'ultimo non può essere praticato sen-

za l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organismo designati dalla legge. La persona interessata deve, nei limiti del possibile, partecipare al procedimento di autorizzazione. Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organismo menzionati ricevono, alle medesime condizioni, le informazioni previste dall'articolo. L'autorizzazione può in qualsiasi momento essere revocata dalla persona interessata.

**La documentazione del consenso informato**

Il consenso ottenuto dal sanitario a seguito di corretta ed esaustiva informazione dovrà essere compiutamente documentato e conservato unitamente alla ulteriore refertazione medica. La relativa documentazione deve essere chiara e precisa e dovrà riportare ogni fatto o considerazione presa in esame dal medico al fine della informazione resa e del relativo consenso ottenuto. La documentazione relativa al consenso non dovrà essere un mero adempimento burocratico bensì un importante atto teso a far emergere ogni questione affrontata dal medico e rivolta al paziente al fine di ottenere da questi il valido consenso al trattamento sanitario prospettato.

Nell'atto non dovrebbe mai essere omissivo dal sanitario:

- la diagnosi;
- il livello delle conoscenze acquisite dal paziente con riferimento al suo stato di salute e delle patologie riscontrate;
- è indispensabile da parte del sanitario verificare l'effettiva comprensione (dandone atto) delle informazioni ricevute, tenendo conto del livello culturale del paziente.

**Le informazioni non possono mai essere date al paziente solo con supporto cartaceo.**

È doveroso da parte del sanitario che tutte le informazioni rese siano riprodotte in un atto/documento che abbia ad oggetto la specifica patologia del paziente ed indichi, fra l'altro, le alternative terapeutiche e le possibili complicanze ecc.; documentare tutte le ulteriori informazioni fornite e il consenso o il dissenso manifestato circa le prestazioni sanitarie ipotizzate al paziente. ■